



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 6 marzo 2014, n. 10939

Guida in stato di ebbrezza - Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità - Concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - Applicabilità Esclusione.

In tema di guida in stato di ebbrezza, ave sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, non può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, stante la incompatibilità tra i due istituti. (Cass. Pen., sez. IV, 6 marzo 2014 n. 10939) [RIV-1410P827] (Art. 186 cs.)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Procuratore generale presso la Sezione distaccata di Corte di appello di Sassari ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che, nel dichiarare Canea Fabrizio colpevole del reato di cui all'articolo 186, comma 2, lettera b), del codice della strada [tasso alcolemico 0,92 g/l], ha sostituito la pena principale detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità [fatto commesso il 2 giugno 2010]. Le doglianze riguardano:

- l'omessa applicazione della confisca del veicolo condotto dal trasgressore;
- la mancata applicazione della sanzione amministrativa aggiuntiva prevista per la commissione del fatto in ora notturna;
- la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante fosse stata applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, pur se subordinatamente all'ipotesi, meramente eventuale, del mancato positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fondata è solo l'ultima doglianza.

Manifestamente infondata è, invece, la prima, giacché la confisca del veicolo, secondo la disciplina applicabile *ratione temporis*, poteva e doveva disporsi solo nell'ipotesi contravvenzionale di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 186 del codice: ergo, nel caso in cui il tasso alcolemico fosse stato eccedente 1,5 g/l. Ipotesi qui non ricorrente.

Inaccoglibile è anche la seconda censura, ove si consideri che, in atti, non risulta contestata l'aggravante dell'aver commesso il fatto in orario notturno (articolo 186, comma 2 sexies, del codice della strada). Né dalla sentenza è possibile apprezzare una contestazione in fatto di tale circostanza: ciò che impedisce di valutarla in questa sede.

Fondato è l'ultimo motivo, derivandone che va eliminato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Valgono i seguenti principi:

- La richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9 bis, del codice della strada, implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena, stante la incompatibilità tra i due istituti (cfr. sezione III, 7 novembre 2012, Cinciripini)



ASAPS
Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale
www.asaps.it - sede@asaps.it

- 2 -

-La pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è istituito più favorevole rispetto al beneficio della sospensione condizionale della pena (ancora sent. citata).

Ne deriva che non poteva essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, essendo stato applicato il lavoro sostitutivo.

Né è certamente corretto giuridicamente il ragionamento sviluppato dal giudice di merito a supporto della concessione del beneficio de qua subordinatamente ad una condizione futura ed incerta, quale quella del mancato fruttuoso svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Vale del resto osservare che proprio tale condizione apposta dal giudicante mal si concilia con la prognosi che è alla base del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto sopra indicato e la disposizione afferente la sospensione condizionale della pena va eliminata ex art. 620, lettera l) c.p.p. (*Omissis*) (**Cass. Pen., sez. IV, 6 marzo 2014 n. 10939**) [**RIV-1410P827**] (**Art. 186 cs.**)